

# **Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le agevolazioni per i cittadini**

Online la guida agli sconti fiscali da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022. La pubblicazione illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e ricorda quali sono i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Trattandosi della raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, per una più agevole consultazione i contenuti sono stati suddivisi per aree tematiche autonome.

---

# **Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 730, IVA e 770. On-line anche la nuova Certificazione Unica**

Disponibili da oggi, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, i modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest'anno. Nel 730 entrano in campo il Superbonus al 110%, il

trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19, mentre la nuova CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre alle modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento.

---

## **Diffuse le bozze delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, IVA e 770**

Disponibili da oggi, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, le bozze dei modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest'anno. Nel nuovo 730, ad esempio, fanno il loro ingresso il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il Superbonus al 110% e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19, mentre la CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre ad alcune modifiche in tema di beni anti-Covid e dichiarazioni d'intento.

---

# **Modello 730/2020 “modificati” con esito a rimborso. Definiti gli elementi di incoerenza**

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347 approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata. In tal caso il Fisco punta la lente d’ingrandimento sullo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o sulla presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o esposti nelle certificazioni uniche. Il Fisco, altresì considera elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

---

## **Le regole per l’accesso alla**

# **dichiarazione 730/2020 precompilata e gli elementi a base della dichiarazione per l'anno di imposta 2019**

Con provvedimento del Direttore 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, l'Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Nello stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l'anno di imposta 2019 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

---

## **Precompilata 2020 al via. Dal 14 maggio ok ad invii, integrazioni e modifiche**

Da oggi (5 maggio 2020) è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ed è possibile consultare l'elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Le novità del 2020, spese sanitarie sempre più complete

Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest'anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all'Inps con lo strumento del "Libretto famiglia". Un'altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l'erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l'utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

---

**Tutto pronto per l'invio del 730. Per il click definitivo c'è tempo fino al 23 luglio o**

# **fino al 30 settembre se si usa Redditi**

In poco più di due settimane 1,2 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dal Fisco e tenersi pronti alla “fase due”, per un totale di 1,7 milioni di accessi. Da oggi (2 maggio 2019) è possibile, infatti, accettare o modificare e inviare il 730/2019 e intervenire sul modello Redditi, che potrà essere trasmesso a partire dal 10 maggio. Dal 15 aprile, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia (in 289mila hanno già visualizzato la dichiarazione), seguiti da quelli del Lazio (162mila) e del Piemonte (115mila). Mancano ancora più di due mesi e mezzo alla prima scadenza: per l’invio definitivo, infatti, c’è tempo fino al 23 luglio se si utilizza il 730 e fino al 30 settembre 2019 se si usa Redditi. Sul canale YouTube dell’Agenzia, “Entrate in video”, è da oggi disponibile un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da seguire per inviare la precompilata.

---

**Precompilate 2019. Le modalità di l’accesso da parte del contribuente e**

# degli altri soggetti autorizzati

Prot. n. 90072/2019



*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*

## IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Approvato il [provvedimento del direttore dell'Agenzia \(Prot. n. 90072/2019 del 12 aprile 2019\)](#), che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso. Il provvedimento integra l'elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Per il resto vengono confermate le disposizioni previste [provvedimento del 9 aprile 2018](#).

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 aprile 2019, prot. n. 90072/2019](#), recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati» pubblicato il 12.04.2019 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

---

# Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell'intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

CERTIFICAZIONE UNICA 2019  
QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOGGETTO D'IMPOSTA  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
Numero di pubblica istruzione: \_\_\_\_\_

SEZIONE A  
SEZIONE B

Il mancato "aggiornamento" da parte del sostituto d'imposta, in caso di cancellazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'indirizzo telematico di intermediari, che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto, **obbliga il sostituto, in sede di trasmissione delle CU,**

a compilare il **quadro CT** per comunicare il nuovo indirizzo telematico. Il chiarimento, contenuto nella [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 gennaio 2019](#), integra le istruzioni impartite dalla precedente [circolare n. 4/E del 12 marzo 2018](#), in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali 730-4.

Si ricorda, che il quadro CT è approvato unitamente alla [Certificazione Unica](#) (link al sito web: [www.agenzaentrate.it](http://www.agenzaentrate.it)) ed è riservato ai sostituti d'imposta che trasmettono **almeno una** certificazione di redditi di lavoro dipendente e che **non**

hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (CS0). Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d'imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT **contenuti nell'ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.**

**[Link alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019](#)**, con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cancellazione dell'indirizzo telematico per cessazione dell'incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d'imposta – Articolo 16, comma 4-bis, del DM 31/05/1999, n. 164

***La circolare richiamata***

**[Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CS0/CTE](#)**

**[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 E del 12 marzo 2018: «ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CS0 e termini di trasmissioni – Flusso telematico 730-4 – Procedura per l'esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017 – Provvedimento del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017 – Provvedimento del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017»](#)**

---

# Approvata la versione definitiva dei modelli 2019 del 730, CU, 770, Cupe e IVA



# IVA

## Dichiarazione IVA 2019

Periodo d'imposta 2018

Con 4 distinti provvedimenti, l'Agenzia delle entrate ha approvato il primo set di modelli dichiarativi relativi al 2018.

I provvedimenti, tutti datati 15 gennaio 2019, riguardano:

- [i modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l'anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;](#)
- [la Certificazione Unica "CU 2019", relativa all'anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni;](#)
- [lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;](#)
- [il modello 770/2019, relativo all'anno di imposta 2018, con le istruzioni per la compilazione, concernente i](#)

[dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.](#)

(Link al sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/>)

---

## Si avvicina la scadenza per inviare il 730



A poco più di due settimane dal termine **del 23 luglio**, previsto dalla legge, sono già più di 2,3 milioni le dichiarazioni precompilate trasmesse alle Entrate dai contribuenti (+17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Il 23 luglio è, infatti, l'ultimo giorno per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, in autonomia oppure tramite Caf e intermediari. Scadenza più vicina, invece, per chi preferisce passare attraverso il sostituto d'imposta: in questo caso è **il 9 luglio il termine entro il quale presentare la propria dichiarazione rivolgendosi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico**. Infine, per il modello Redditi PF c'è tempo fino al 31 ottobre.

## **Aumentano gli invii rispetto al 2017**

Secondo i dati registrati da Sogei, sono stati già trasmessi autonomamente dai cittadini 2.326.725 dichiarazioni precompilate nella modalità fai-da-te. A questi numeri vanno poi aggiunti i modelli che risultano salvati e pronti per il *click* finale. Dunque, a conti fatti, il numero di dichiarazioni trasmesse ha già quasi raggiunto il totale dei modelli inviati nel 2017 da parte di singoli contribuenti che avevano anche allora optato per la modalità fai-da-te per la trasmissione delle rispettive dichiarazioni dei redditi.

## **Le novità della precompilata 2018**

Quest'anno tra i dati già presenti nel modello precompilato dal Fisco si aggiungono le spese per la frequenza agli asili nido e le erogazioni a favore degli enti del terzo settore. Inoltre, per la prima volta, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica della dichiarazione, è possibile utilizzare la "*compilazione assistita*" dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E, sia per inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) sia per modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. *(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 luglio 2018)*

---

# **Modifiche rispetto alla precompilata. Gli elementi di**

# **incoerenza del modello 730/2018 con esito a rimborso**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

---

## **Precompilate 2018: parte la fase due. La compilazione "assistita" riduce i controlli**

Dichiarazione precompilata al via. A partire da oggi (2 maggio 2018) è possibile accettare, modificare e inviare il 730 o modificare il modello Redditi (che potrà essere trasmesso dal 10 maggio). Si chiude con 1 milione e 866mila accessi la "fase uno" della precompilata 2018, a poco più di due settimane dall'apertura della piattaforma online, lo scorso 16 aprile. Novità assoluta di quest'anno la compilazione "assistita", che consentirà al contribuente, a partire dal prossimo 7 maggio, di inserire nuovi documenti di spesa tenendo comunque al riparo da eventuali controlli documentali i dati che non vengono modificati. In questo caso, infatti, potrà essere oggetto di controllo esclusivamente il singolo elemento di spesa aggiunto o rettificato dal contribuente, mentre resteranno "salvi" tutti i dati relativi a oneri precompilati dal Fisco e non rettificati dal cittadino.

---

# **On line la Guida 2018 alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2017**

Diffuso il “vademecum” 2018 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno 2017. La circolare “omnibus”, che contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730, su deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. Inoltre, la guida mette a sistema le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all'assistenza fiscale.

---

# **Pubbligate le FAQ sulle dichiarazioni precompilate 2018**

“Il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l'applicazione web, una nuova dichiarazione a partire

dal 28 maggio. L'annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Una volta annullato il 730, all'Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa" o ancora "chi presenta il 730 precompilato – direttamente o tramite il sostituto d'imposta – senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all'Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi", sono solo alcune delle oltre 100 risposte ai quesiti diffuse dall'Agenzia delle entrate nella sezione dedicata alla dichiarazione precompilata 2018.

---

**Precompilate 2018. Dal 16 Aprile i modelli consultabili sul sito delle Entrate**

## DATE E SCADENZE



**16**

APR

E' possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2018 (il **15 aprile** è domenica)

**2**

MAG

E' possibile: accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web; modificare il modello Redditi precompilato

**10**

MAG

E' possibile inviare il modello Redditi precompilato

**Dal prossimo 16 aprile** i cittadini potranno visualizzare via *web* la propria dichiarazione e consultare l'elenco di tutte le informazioni che il Fisco ha utilizzato per consegnare un modello già compilato. **A partire dal 2 maggio** sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio.

### **Il calendario della dichiarazione precompilata**

Dal prossimo 16 aprile il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. A partire da quel momento il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 2 maggio ma può essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.

### **Le novità del 2018**

Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest'anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi.

## **Come ricevere le chiavi di accesso alla tua precompilata**

Anche quest'anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell'Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

## **Tutte le informazioni utili**

Anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all'invio, le novità di quest'anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell'assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. (*Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 aprile 2018*)

## **Ultimi documenti pubblicati**

**Il nuovo provvedimento per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati**

**[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76047/2018](#)**, recante: **«Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»**

**Spese sanitarie e veterinarie. Dal 16 aprile gli interessati potranno controllare la correttezza dei dati inseriti**

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76048/2018](#), recante: *«Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle **spese sanitarie e delle spese veterinarie** ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2017»*

### **La nuova modulistica 2018 per la dichiarazione mod. 730**

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10793/2018](#): *«Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale»*

I modelli e le istruzioni, prelevati dal sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) il giorno 19.02.2018, **tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018, prot. n. 38556/2018.**

### **La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018**

[Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 \(3 MB\)](#) contenente le "Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF" – **Allegato C** al Provv. Prot. 38149/2018

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149](#), recante: *«Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli*

[730/2018](#) nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (**Allegati omissis**)

[Link al testo del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca \(MIUR\) del 28 dicembre 2017](#), recante: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018

### **Prassi su spese detraibili/deducibili**

[Link al testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 6 maggio 2016](#): «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello 730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

---

# Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE

Con [circolare n. 4 del 12 marzo 2018](#), l'Agenzia delle Entrate illustra il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all'Agenzia delle entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica. La circolare, al fine della uniforme applicazione delle norme relative al flusso telematico, *raccoglie* i chiarimenti forniti in materia. Il documento fornisce in allegato un **cronoprogramma per la gestione del flusso telematico**.





**ALLEGATO - Cronoprogramma Gestione flusso 730-4 (\*)**

<b>Periodo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Adempimento</b>
Da dicembre al 15 gennaio	Sostituto d'imposta	Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4
Dal 23 gennaio al 25 marzo	Agenzia entrate	Sospensione trasmissione CSO
Fine gennaio	Agenzia entrate	Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto
Primi giorni di febbraio	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico
Dai primi giorni di febbraio a metà del mese di marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU con CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU priva di CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU priva di CT
Dal primo al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre	Sostituti d'imposta	Trasmissione CSO
20 giugno	Contribuente	Termine possibilità di annullamento 730 web
Dall'ultima decade del mese di giugno	Agenzia entrate	Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti
Dal 5 luglio	Sostituti d'imposta	Possibilità effettuazione dinieghi
Dalla prima decade del mese di luglio	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti
Dal 16 luglio e settimanalmente	Agenzia entrate	Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Spedizione e-mail per 730 web a controllo o non consegnati
Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre	Agenzia entrate	Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato
10 dicembre	Agenzia entrate	Termine messa a disposizione 730-4
20 dicembre	Sostituti d'imposta	Termine funzionalità effettuazione dinieghi
(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date		

[Link al testo delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 4](#)

[del 12 marzo 2018](#), con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CS0 e termini di trasmissioni – Evoluzione del flusso telematico Flusso telematico 730-4 – Procedura per l'esecuzione dei conguagli fiscali da 730

**Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate richiamati dalla Circolare**

**Sostituto d'imposta non tenuto all'effettuazione del conguaglio: disciplinata la comunicazione diretta con l'Agenzia delle Entrate**

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017](#),

recante: «*Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164*», pubblicato il 14 aprile 2017 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**730 precompilato: fissate le modalità di accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati**

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017](#),

recante: «*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*», pubblicato il 7 aprile 2017 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Definiti i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza per bloccare i rimborsi da 730**

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017](#),

recante: «*Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*», pubblicato il 9 giugno 2017 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

---

## **Mini proroga per asili nido, amministratori di condominio e enti che hanno erogato rimborsi di spese sanitarie**

**Entro il 9 marzo 2018 la trasmissione telematica dei dati**



Prorogati di nove giorni i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

effettuati su parti comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sanitarie. Con [provvedimento dell'Agazia delle entrate del 27 febbraio 2018](#), è stato infatti spostato in avanti il termine per l'invio dei dati per le precompilate 2018 con riferimento esclusivo con riferimento alle spese 2017.

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate n. 46319 del 27 febbraio 2018](#), recante: «Proroga dei termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate», pubblicato il 27 febbraio 2018 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 9 febbraio 2018, prot. n. 34419/2018](#), recante: «Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del [decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018](#)», pubblicato il 9 febbraio 2018 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

---

# Assistenza fiscale: approvate le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati



Con [provvedimento del 15 gennaio 2018 \(in “Finanza & Fisco” n. 36/2017\)](#), sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei

modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Tale provvedimento prevede, tra l'altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2018 devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2018 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. È proprio questo il compito del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149](#), che al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, definisce:

- nell'Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per

la trasmissione in via telematica all' Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2018, da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d'imposta;

- nell' Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che comunicano all' INPS in qualità di sostituto d'imposta, i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici;
- nell' [Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale prestata \(3 MB\)](#);
- nell' Allegato D, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, le buste contenenti la scheda dai sostituti d'imposta.

### **Le istruzioni "tecniche" per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati**

Il citato provvedimento di febbraio, oltre ad approvare le necessarie specifiche tecniche, ha approvato anche le istruzioni con la descrizione degli adempimenti che i sostituti di imposta, i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti tributari) ed i Centri di Assistenza Fiscale devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730. Nella [circolare \(3 MB\)](#) trovano,

naturalmente, esposizione anche le regole che definiscono l'accoglimento o meno della [dichiarazione 730](#) da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate. In particolare sono riportati, oltre a tutti i criteri per la puntuale determinazione delle imposte, anche i criteri di accoglimento della dichiarazione. Tali criteri, che negli scorsi anni erano contenuti nelle specifiche tecniche, sono suddivisi in confermabili e bloccanti; con ricchezza di esemplificazioni pratiche, il [documento di prassi](#) accompagna il professionista nell'attività di controllo.

### **La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018**

[Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 \(3 MB\)](#) contenente le "Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF" – Allegato C al Provv. Prot. 38149/2018

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149](#), recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle [dichiarazioni modelli 730/2018](#) nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (**Allegati omissis**)

[Link al testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

---

# **Nuove comunicazioni per la precompilata 2018: “forzate” per le spese per l’asilo e facoltative per le erogazioni liberali a Onlus, APS, e fondazioni**

Con due decreti Mef, pubblicati il 6 febbraio 2018 nella Gazzetta Ufficiale, disciplinata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza di asili nido e alle erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS e altri soggetti. Il termine per la comunicazione è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, la prima scadenza sarà quindi già entro la fine di questo mese.

---

## **Precompilata: il Mef conferma la proroga all’8 febbraio 2018 del termine per la**

# trasmissione delle spese sanitarie. Resta fermo il termine del 28 febbraio per i veterinari



È prorogata all'8 febbraio 2018 la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 2017. Devono effettuare la trasmissione dei dati le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, i medici, le strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari, parafarmacie, infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici. Lo slittamento del termine è disposto dal [decreto della Ragioneria generale dello Stato](#), in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La trasmissione dei dati, che devono essere messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per la definizione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguarda le spese per le quali il cittadino non ha espresso la propria opposizione alla trasmissione telematica al momento del pagamento della prestazione. A seguito di tale rinvio, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, **viene prorogato anche il periodo** entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate **la propria opposizione** all'utilizzo delle spese mediche sostenute nell'anno 2017 per l'elaborazione del 730 precompilato, **accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria** ([www.sistemats.it](http://www.sistemats.it)) nel periodo compreso tra il **9 febbraio e l'8 marzo 2018**.

**Resta fermo il termine del 28 febbraio per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali,** dei dati relativi alle spese veterinarie 2017, come previsto dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

[Link al testo del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2018,](#) recante la proroga del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all'anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018:](#)  
*«Proroga dei termini per l'utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»*

---

## **Approvata la versione definitiva dei modelli 2018 del 730, CU, 770, Cupe e IVA**

Approvati i modelli 2018 delle [dichiarazioni 730, certificazione unica, IVA, 770, IVA 74-bis](#) e [CUPE](#), con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche, l'ingresso nei modelli 730 e CU di cedolare secca per le locazioni brevi e dei premi di risultato e del welfare aziendale. Nel modello IVA, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di IVA di gruppo e *split payment*. Di seguito la novità più rilevanti.

## Modello 730

Aggiornate le istruzioni del [modello 730/2018](#) con il nuovo termine del 23 luglio per l'invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell'assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Aumentato il limite per le spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione (passato da 564 a 717 euro).

Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al **rigo D4**, con il nuovo codice "10".

Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il **rigo F8**, in modo da poter indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e *welfare* aziendale: è aumentato l'importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori

dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).

## **Modello IVA**

Nuova veste per il **quadro VH (Variazioni delle comunicazioni periodiche)** che da quest'anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, **integrare o correggere** i dati omessi, incompleti o errati nelle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** ([cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017](#)). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, **compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**. Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) **occorre comunque barrare la casella "VH"** posta in calce al quadro VL nel riquadro "*Quadri compilati*". Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Gli **enti o le società commerciali controllanti dal 2018** potranno comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione unicamente nella dichiarazione annuale IVA (**quadro VG**). Il vecchio modello IVA 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione solo nell'ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Nel **quadro VX** sono stati inseriti nuovi righe per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante.

Infine, sono stati rinominati i **righe VE38 e VJ18** per l'esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di *split payment* riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall'art. 1 del

[decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#)) si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

## **Certificazione Unica**

Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo [modello CU](#) 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato. Precisato, inoltre che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), **ossia entro il 31 ottobre 2018**.

## **Certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, CUPE**

Nel [nuovo CUPE](#) recepisce le disposizione contenuta nel [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017](#) che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili

prodotti **a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

- partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
- partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
- partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.

Si ricorda che la certificazione deve essere utilizzata per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con **esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva**.

È, inoltre, utilizzato per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), dello stesso Testo unico.

## **La modulistica dichiarativa 2018 approvata**

**La Certificazione Unica “CU 2018” relativa all’anno 2017**

**[Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10729](#)**, pubblicato il 15.01.2018 su

www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione della Certificazione Unica "CU 2018", relativa all'anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica*»

### **I modelli 730/2018 relativi all'anno 2017**

[\*\*Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10793\*\*](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale*»

### **Il nuovo CUPE 2018 per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati**

[\*\*Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2018, prot. 9520\*\*](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*»

### **Il modello 770/2018 relativo all'anno di imposta 2017 con le**

## **istruzioni**

**[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10621](#)**, pubblicato il 15.01.2018 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: *«Approvazione del modello 770/2018, relativo all'anno di imposta 2017, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati»*

**La nuova dichiarazione IVA/2018 concernente l'anno 2017 con le relative istruzioni**

**[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10581](#)**, pubblicato il 15.01.2018 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: *«Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l'anno 2017, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2018 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto»*

**Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: il nuovo modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione**

**[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10671](#)**, pubblicato il 15.01.2018 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: *«Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni»*

---

# **Conguagli fiscali da 730: termini di trasmissione e novità per il flusso telematico**

Soltanto i risultati contabili per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato, con la ricevuta di riepilogo, l'impossibilità di renderli disponibili al sostituto d'imposta possono essere inviati a questi da parte del Caf o del professionista con i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.).

In una risoluzione (la n. 51/E del 24 aprile 2017) l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4).

---

## **Online la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Redditi PF)**

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi (18 aprile 2017) per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese

sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

---

## **Spese veterinarie. Per la detrazione IRPEF basta lo scontrino “parlante”**

Come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dell’inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”.